



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

## Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi fintech

BANKENTOEZICHT

Marzo 2018

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

**BANKING SUPERVISION**

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

**SUPERVISIÓN BANCARIA**

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

# Indice

<b>Prefazione</b>	<b>2</b>
<b>1 Introduzione</b>	<b>3</b>
1.1 Contesto della guida	3
1.2 Cos'è una banca fintech?	3
1.3 Valutazione delle domande di autorizzazione delle banche fintech	4
<b>2 Idoneità dei membri dell'organo di amministrazione</b>	<b>6</b>
<b>Riquadro 1</b> Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione	6
<b>3 Idoneità degli azionisti</b>	<b>7</b>
<b>Riquadro 2</b> Valutazione dell'idoneità degli azionisti	8
<b>4 Struttura organizzativa</b>	<b>9</b>
4.1 Approvazione del metodo di valutazione e governo del rischio di credito	9
<b>Riquadro 3</b> Valutazione del credit scoring e della governance	9
4.2 Rischi informatici	11
<b>Riquadro 4</b> Valutazione dei rischi informatici	11
4.3 Servizi cloud e altre forme di esternalizzazione	12
<b>Riquadro 5</b> Valutazione dell'esternalizzazione	12
4.4 Governance dei dati	13
<b>Riquadro 6</b> Valutazione della governance dei dati	14
<b>5 Programma di attività</b>	<b>15</b>
<b>Riquadro 7</b> Valutazione del programma di attività	15
<b>6 Capitale, liquidità e solvibilità</b>	<b>17</b>
6.1 Capitale iniziale	17
6.2 Liquidità	17
<b>Siglaro</b>	<b>19</b>

# Prefazione

Nel presente documento i termini “banca” ed “ente creditizio” sono utilizzati come sinonimi.

L'innovazione tecnologica nel settore bancario ha dato luogo a un progressivo incremento dei soggetti con modelli imprenditoriali fintech che fanno il loro ingresso nel mercato finanziario. Ciò si riflette nel numero crescente di domande di autorizzazione all'attività bancaria presentate da tali soggetti alla Banca centrale europea (BCE). Le domande di autorizzazione fintech, oggetto della presente guida, riguardano gli enti creditizi in base alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)<sup>1</sup>.

Il termine “fintech” comprende una grande varietà di modelli imprenditoriali. In linea con le competenze della BCE, la presente guida si riferisce ai modelli imprenditoriali degli enti creditizi in cui la produzione e l'offerta di prodotti e servizi bancari si basano sull'innovazione resa possibile dalla tecnologia.

Le politiche adottate dalla BCE per l'autorizzazione delle banche nel Meccanismo di vigilanza unico (MVU), presentate nella Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, si applicano anche alle banche fintech. Il ruolo della BCE consiste nell'assicurare che le banche fintech siano soggette a un processo di autorizzazione adeguato e che dispongano di sistemi di controllo in grado di prevenire e comprendere i rischi derivanti da questo tipo di operatività, nonché di rispondervi. Allo stesso modo, le banche fintech devono essere vincolate ai medesimi standard applicabili alle altre banche e sottoposte a un regime analogo.

Finalità della presente guida è accrescere la trasparenza per le potenziali banche fintech richiedenti l'autorizzazione e migliorare la loro comprensione della procedura e dei criteri applicati dalla BCE nella valutazione delle istanze. Tale trasparenza dovrebbe inoltre agevolare il processo di autorizzazione. La guida è neutrale sotto il profilo tecnologico e non intende né favorire né scoraggiare l'ingresso delle banche fintech nel mercato. Il presente documento non ha natura giuridicamente vincolante; costituisce uno strumento pratico di supporto agli enti richiedenti e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di autorizzazione al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia della procedura e della valutazione.

Presenta considerazioni relative alla valutazione di vigilanza delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria che sono particolarmente rilevanti per la natura specifica delle banche con modelli imprenditoriali fintech; esso va letto congiuntamente alle guide generali dalla BCE concernenti la valutazione delle domande di autorizzazione e la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Cfr. la Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e la [Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità](#) nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

# 1 Introduzione

## 1.1 Contesto della guida

Il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) comprende la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) dei paesi partecipanti. La BCE sovrintende alla vigilanza bancaria europea:


- stabilendo un approccio comune alla vigilanza su base giornaliera;
- assicurando l'applicazione coerente della regolamentazione e delle politiche di vigilanza.

Nell'MVU la BCE e le ANC valutano congiuntamente il rilascio e l'estensione delle autorizzazioni all'attività bancaria. Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'ANC del paese in cui una banca intende stabilire la propria sede. La BCE e le ANC lavorano in stretto raccordo durante tutta la procedura di valutazione e la BCE adotta la decisione finale<sup>3</sup>.

La BCE ha l'autorità di rilasciare autorizzazioni all'attività bancaria a tutti i soggetti che intendono operare nell'area dell'euro, inclusi gli operatori fintech.

**Figura 1**

Il processo di autorizzazione



## 1.2 Cos'è una banca fintech?

Prima di fornire una definizione di banca fintech è opportuno comprendere il concetto stesso di fintech. Il Financial Stability Board (FSB) definisce come fintech "l'innovazione nei servizi finanziari resa possibile dalla tecnologia che può dar luogo a modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi con un effetto associato rilevante sull'offerta di servizi finanziari"<sup>4</sup>.

La BCE ritiene che la presente guida sia rilevante per i soggetti che rientrano nella definizione di "ente creditizio" del CRR<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. per maggiori dettagli la sezione 6 della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pubblicata nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

<sup>4</sup> Cfr. FSB, *Financial Stability Implications from FinTech*, pag. 7, giugno 2017 (<http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf>).

<sup>5</sup> L'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 del CRR definisce ente creditizio "un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto".

La BCE considera fintech le banche con “un modello imprenditoriale in cui la produzione e l'offerta di prodotti e servizi bancari si basano sull'innovazione resa possibile dalla tecnologia”.

Ai fini della presente guida, la BCE considera fintech le banche con “un modello imprenditoriale in cui la produzione e l'offerta di prodotti e servizi bancari si basano sull'innovazione resa possibile dalla tecnologia”. Data la varietà di enti e tecnologie negli Stati membri partecipanti all'MVU, questo concetto ampio coglie le diverse attività degli enti creditizi nei vari paesi e comprende:

- nuove controllate fintech di enti già esistenti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria<sup>6</sup>;
- gli enti di nuova costituzione che entrano nel mercato e adottano l'innovazione tecnologica per competere con banche affermate lungo tutta la catena del valore, nonché i fornitori già esistenti di servizi finanziari (istituti di pagamento, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica ecc.) che ampliano la propria operatività alle attività bancarie e possono quindi essere considerati nuovi partecipanti al mercato che necessitano di autorizzazione all'attività bancaria.

## 1.3 Valutazione delle domande di autorizzazione delle banche fintech

Finalità di questa guida è illustrare l'approccio della BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione per le banche fintech di nuova costituzione e per lo stabilimento di controllate specializzate di enti creditizi già esistenti (significativi e meno significativi)<sup>7</sup> che adottano un modello imprenditoriale fintech. Le banche fintech devono essere vincolate agli stessi standard applicati alle altre tipologie di enti creditizi.

La guida è stata approvata dal Consiglio di vigilanza della BCE nel gennaio 2018.

La presente guida rispecchia le politiche convenute dal Consiglio di vigilanza (fatti salvi i quadri giuridici nazionali e dell'UE) ed espone considerazioni di particolare rilevanza per i richiedenti l'autorizzazione all'attività bancaria fintech. Tali considerazioni, tuttavia, non sono applicabili esclusivamente alle banche fintech e possono rilevare altrettanto per la valutazione riguardante gli enti con modelli imprenditoriali più tradizionali.

Le politiche, le prassi e i processi definiti nel presente documento potrebbero necessitare di aggiornamenti e adeguamenti per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle nuove esperienze acquisite sul campo. Saranno riesaminati regolarmente alla luce della continua evoluzione delle prassi di vigilanza per l'autorizzazione all'attività bancaria e degli sviluppi nel pertinente quadro regolamentare internazionale ed europeo, nonché delle nuove interpretazioni della quarta direttiva sui requisiti

<sup>6</sup> Ad esempio, un ente autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria può decidere di istituire un nuovo soggetto giuridico al fine di applicare soluzioni fintech sviluppate internamente in precedenza.

<sup>7</sup> La BCE concede tali autorizzazioni in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV)<sup>8</sup> da parte, ad esempio, della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La guida non è concepita come documento giuridicamente vincolante, bensì come strumento pratico e, come indicato nella Prefazione, va letta congiuntamente alle guide generali della BCE concernenti la valutazione delle domande di autorizzazione e la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. Le ANC hanno concordato di interpretare la legislazione nazionale ed elaborare procedure in linea con queste politiche nella massima misura possibile.

I criteri generali stabiliti dalla CRD IV e valutati nel processo di autorizzazione sono, fra l'altro, i seguenti:

1. governance (idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e degli azionisti)
2. organizzazione interna (sistemi di gestione del rischio, conformità normativa e audit)
3. programma delle operazioni<sup>9</sup>
4. capitale, liquidità e solvibilità.

---

<sup>8</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>9</sup> Un'ulteriore consultazione pubblica sulla Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria includerà i criteri di valutazione applicabili al programma di attività e al capitale delle banche. La presente guida verte sulle considerazioni rilevanti per le banche fintech sulla base dei quattro criteri di valutazione che sono in linea con quelli del quadro giuridico generale, nonché i prossimi aggiornamenti della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

## 2 Idoneità dei membri dell'organo di amministrazione

Per quanto riguarda l'idoneità dei componenti dell'organo di amministrazione, le banche fintech devono rispettare gli stessi criteri generali previsti per qualsiasi altra banca. Pertanto, in conformità alla CRD IV e alla sua attuazione negli ordinamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, gli esponenti aziendali devono possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Tali requisiti includono conoscenze, competenze ed esperienza, pratica e teorica, adeguate nelle attività bancarie e/o finanziarie<sup>10</sup>.

Inoltre, le banche fintech adottano modelli imprenditoriali a spinta tecnologica e pertanto le conoscenze, le competenze e l'esperienza sotto il profilo tecnico sono necessarie come quelle bancarie e devono essere sufficienti affinché i membri dell'organo di amministrazione possano assolvere i propri compiti.

### Riquadro 1

#### Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione

---

La BCE e le ANC valuteranno l'esperienza professionale, le qualifiche e le competenze di coloro che dirigono l'attività delle banche fintech.

#### Competenze informatiche dei membri dell'organo di amministrazione

La CRD IV prevede che i componenti dell'organo di amministrazione possiedano in ogni momento le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Tenendo conto della natura specifica delle banche fintech e dell'importanza della tecnologia per la loro operatività, la BCE interpreta tale requisito quale implicazione che i membri dell'organo di amministrazione, sia con funzione di gestione (membri esecutivi) sia con funzione di supervisione strategica e controllo (membri non esecutivi), debbano possedere pertinenti conoscenze tecniche ed esperienza pratica per poter comprendere i rischi insiti nel modello imprenditoriale al fine di adempiere le loro funzioni. Un indicatore del soddisfacimento di tale requisito sarebbe la nomina da parte della banca fintech di un responsabile dell'informatica (Chief Information Technology Officer) all'interno del proprio organo esecutivo.

#### Professionalità e onorabilità dei membri dell'organo di amministrazione<sup>11</sup>

Saranno sottoposte a verifica anche le conoscenze e l'esperienza dei membri dell'organo di amministrazione nelle attività bancarie e/o finanziarie. La complessità del modello imprenditoriale sarà uno dei fattori che determinerà l'adeguatezza del livello di conoscenze ed esperienza.

---

<sup>10</sup> Cfr. la sezione 5.3 della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

<sup>11</sup> Cfr. la [Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità](#) nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.

## 3 Idoneità degli azionisti

Nel contesto di una procedura di autorizzazione gli azionisti titolari di partecipazioni qualificate sono soggetti agli stessi criteri di valutazione applicati all'acquirente di una partecipazione qualificata in un ente creditizio già esistente<sup>12</sup>. L'assetto proprietario delle banche fintech può essere costituito dai fondatori e da vari investitori in venture capital. In alcuni casi il principale azionista di una banca fintech può essere un "incubatore di impresa"<sup>13</sup>. Data la necessità di finanziare l'espansione del nuovo soggetto, in fase di autorizzazione gli investitori sono spesso coloro che forniscono il "seed capital"<sup>14</sup>; le loro quote di partecipazione potrebbero quindi essere diluite in seguito, con l'ingresso di ulteriori investitori. In genere, l'identità di questi futuri investitori non è ancora nota in fase di autorizzazione. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe risultare evidente durante il processo di autorizzazione che gli azionisti non deterranno per un periodo lungo le loro quote di partecipazione nella banca.

Inoltre, all'avvio dell'attività spesso le banche fintech non hanno molte opportunità di attingere ai mercati del capitale pubblico (tramite operazioni di prima quotazione). L'organo di amministrazione concentrerà quindi gli sforzi sulla ricerca di fonti di finanziamento.

In conformità alla CRD IV, gli azionisti titolari di una partecipazione qualificata dovrebbero possedere competenze dirigenziali e tecniche nel settore delle attività finanziarie, compresi i servizi finanziari. In mancanza di partecipazioni qualificate, sarà condotta una verifica dei 20 maggiori azionisti o soci.

In aggiunta, la solidità finanziaria degli azionisti dovrebbe essere tale da assicurare la sana e prudente operatività della banca fintech per il periodo iniziale (di solito tre anni).

---

<sup>12</sup> Cfr. la sezione 5.4 della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

<sup>13</sup> Il termine "incubazione di impresa" si riferisce a una combinazione di processi di sviluppo dell'attività, infrastrutture e risorse umane concepita per coltivare le nuove piccole imprese aiutandole a sopravvivere e crescere durante le prime fasi di sviluppo, in cui probabilmente sono soggette a vulnerabilità e difficoltà.

<sup>14</sup> Il seed capital è il capitale iniziale utilizzato nel momento dell'avvio di un'attività per coprire le spese di esercizio iniziali e attrarre investitori in venture capital. La sua fonte è spesso il patrimonio personale del fondatore.

## Riquadro 2

### Valutazione dell'idoneità degli azionisti

---

#### **Reputazione degli azionisti titolari di una partecipazione qualificata**

Tenendo conto del principio di proporzionalità, la BCE e le ANC valuteranno la reputazione degli azionisti<sup>15</sup> (in termini di integrità e di professionalità) considerando il grado di influenza che ogni azionista intende esercitare sulla banca fintech. Sarà verificata anche l'esistenza di buoni assetti di governance (ad esempio, amministratori non esecutivi indipendenti). Sarà presa in considerazione l'esperienza pregressa in investimenti e gestione di portafoglio, se gli azionisti sono in grado di dimostrarla.

#### **Solidità finanziaria degli azionisti titolari di una partecipazione qualificata**

La BCE e le ANC valuteranno la solidità finanziaria degli azionisti in relazione al fabbisogno patrimoniale della banca fintech. Nell'ambito del processo di autorizzazione, ci si attende che gli azionisti titolari di una partecipazione qualificata rispettino la CRD IV; la BCE e le ANC valuteranno la conformità ai criteri esposti all'articolo 23 della CRD IV, come recepita nel diritto nazionale, compresi i loro piani di sostegno alla banca fintech, ove necessario, in aggiunta al capitale iniziale valutato ai fini dell'autorizzazione. La volontà e la capacità di sostegno degli azionisti possono fondarsi su risorse finanziarie esistenti o sul prevedibile reddito riveniente da attività imprenditoriali, nonché sui contatti che gli consentirebbero di acquisire ulteriori fonti di finanziamento. Se il piano industriale della banca fintech ipotizza tassi di crescita conseguibili solo attraverso ulteriori finanziamenti superiori agli impegni e alle risorse degli attuali azionisti, la BCE e le ANC esamineranno il piano e qualsiasi approccio da seguire per reperire tali fondi aggiuntivi in esso descritti.

---

<sup>15</sup> Questa verifica riguarda gli azionisti che detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto oppure, in presenza di una molteplicità di piccoli azionisti senza partecipazioni qualificate, i 20 maggiori azionisti. Cfr. articolo 14, paragrafo 1, della quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV): Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

## 4 Struttura organizzativa

### 4.1 Approvazione del metodo di valutazione e governo del rischio di credito

Le banche fintech che operano in mercati avanzati ricorrono spesso a metodologie standardizzate per la verifica delle capacità di rimborso della clientela, valutando ad esempio:

- identità (a fini di prevenzione delle frodi)
- possibilità di rimborso (in base al reddito e al carico debitorio corrente del cliente)
- propensione al rimborso (in genere in base al precedente andamento dei rapporti di credito).

Alcune di queste informazioni, in particolare la storia creditizia del cliente (ovvero il precedente andamento dei rapporti di credito), non sono di solito disponibili nelle fasi iniziali di un'attività, per cui non è possibile costruire un modello di credit scoring interno. Le banche fintech possono quindi tendere a utilizzare servizi di credit scoring esterni e/o ad avvalersi di fonti di dati di altra natura e di metodologie alternative di credit scoring.

La BCE e le ANC valuteranno in quale misura i richiedenti dispongono di un processo chiaramente definito per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti, nonché per l'attestazione sia della tipologia di dati utilizzati nel processo di affidamento sia delle modalità con cui è assicurata la qualità dei dati.

La BCE e le ANC valuteranno inoltre se tali processi sono documentati in modo appropriato e sottoposti a riesame periodico. Questo vale anche per l'istruttoria per la concessione del finanziamento, la valutazione e l'esigibilità delle garanzie, nonché per la classificazione dei crediti deteriorati e la loro gestione.

Le banche fintech tendono ad avere un orientamento più internazionale rispetto a quelle tradizionali ed è quindi probabile che una parte significativa della loro operatività si svolga al di fuori del paese in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione. Ciò può comportare anche la necessità di processi di credit scoring specifici per ciascun paese.

#### **Riquadro 3**

##### Valutazione del credit scoring e della governance

---

Nel vagliare le domande di autorizzazione delle banche fintech, la BCE e le ANC prenderanno in considerazione i seguenti aspetti inerenti al processo di concessione del credito, alla governance interna nonché alle metodologie e ai dati di credit scoring.

## **Struttura di governance e processo decisionale concernente la concessione del credito**

1. La BCE e le ANC verificheranno i processi interni del richiedente per la valutazione dei prestiti, che dovrebbero prevedere criteri informativi minimi su cui basare l'analisi. La valutazione di vigilanza prenderà in considerazione le modalità predisposte dal richiedente per l'accertamento delle entrate del cliente, nonché i sistemi (ad esempio centrali dei rischi) e i dati (ad esempio anagrafi creditizie e livello di indebitamento netto del cliente sulla base di dati individuali o relativi a gruppi di confronto) che il richiedente utilizzerà per ottenere i punteggi.
2. La BCE e le ANC valuteranno come tali informazioni confluiranno nei rating assegnati ai prestiti concessi dalla banca fintech. Poiché l'accuratezza e la pertinenza di tali informazioni è cruciale per la banca, l'organo di amministrazione dovrebbe essere in grado di valutare adeguatamente l'ammissibilità di un'operazione di credito da parte della banca fintech in ogni sua fase.

## **Credit scoring**

1. La BCE e le ANC verificheranno la praticabilità del modello di credit scoring del richiedente, che può avvalersi di una varietà di metodologie: dalla creazione di un modello di credit scoring interno all'uso di dati per validare i punteggi acquisiti da fornitori di servizi esterni. Inoltre, valuteranno come la crescita dei volumi di operazioni troverà riscontro in uno sviluppo commisurato del modello di credit scoring e nella gestione complessiva dei rischi.
2. La BCE e le ANC valuteranno la documentazione relativa al modello di credit scoring nonché il suo grado di comprensione all'interno della banca, anche da parte degli esponenti aziendali e degli addetti all'approvazione dei finanziamenti e alla gestione della clientela con punteggi inferiori.
3. Qualora una banca fintech intenda operare in più paesi, è possibile che debba ricorrere a processi di credit scoring specifici per ciascuno di essi, a seguito di discrepanze nella disponibilità dei dati (le norme tributarie e le dichiarazioni dei redditi potrebbero ad esempio differire da un paese all'altro). Queste specificità, di cui si dovrà tenere conto per assicurare il buon funzionamento del modello di credit scoring, formeranno parte integrante della valutazione di vigilanza.
4. Nel rispetto del principio di proporzionalità e adottando un approccio basato sul rischio, la BCE e le ANC valuteranno l'idoneità della pianificazione delle risorse della banca fintech richiedente, ivi incluso il numero di addetti allo sviluppo e al mantenimento dei modelli di credit scoring interni.

## Metodi e dati di credit scoring<sup>16</sup>

1. La BCE e le ANC valuteranno i metodi di credit scoring utilizzati ai fini della conformità ai requisiti regolamentari. Laddove si utilizzino fonti di dati e metodologie di credit scoring alternative, la BCE e le ANC valuteranno se il loro uso sia supportato da una gestione dei rischi commisurata e dai necessari presidi patrimoniali.
  2. Se una banca fintech utilizza punteggi acquisiti da fornitori di servizi esterni (esternalizzazione del credit scoring) e il fornitore del modello si serve di fonti di dati alternative per compilare i punteggi, la BCE e le ANC valuteranno l'idoneità del presidio dei rischi della banca fintech. Fra i vari aspetti, occorrerà considerare se i rischi di esternalizzazione siano gestiti in modo appropriato e se il processo di credit scoring e le fonti di dati siano adeguatamente documentati e compresi all'interno della banca. Si valuterà inoltre la capacità del richiedente di esercitare diritti contrattuali che consentano tanto alla banca fintech quanto alle autorità di vigilanza di svolgere verifiche di audit sulle attività di credit scoring esternalizzate.
- 

## 4.2 Rischi informatici

La BCE ritiene che due aree di rischio informatico<sup>17</sup> tra le più comuni e significative, identificate nell'ambito della vigilanza bancaria europea, siano il rischio cibernetico, ad esempio la potenziale esposizione alla cybercriminalità, e il crescente ricorso all'esternalizzazione, incluso il cloud computing.

Il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti accresce la vulnerabilità agli attacchi cibernetici. Mostrando una maggiore propensione all'esternalizzazione, che comporta la condivisione di dati fra più parti, le banche fintech risultano più vulnerabili agli attacchi cibernetici, che possono dare luogo a compromissioni del servizio, perdite di dati dei clienti, operazioni finanziarie fraudolente e interruzioni nell'operatività dei sistemi.

### Riquadro 4

#### Valutazione dei rischi informatici

---

#### Salvaguardie dagli attacchi cibernetici

La BCE e le ANC valuteranno le salvaguardie che le banche fintech intendono porre in atto per ridurre al minimo l'impatto del rischio cibernetico, in particolare:

---

<sup>16</sup> Questi metodi si basano su modelli analitici e fonti di dati alternative, ad esempio pagamenti di fatture mediche o profili sui social media; differiscono pertanto dai modelli di credit scoring standardizzati che si basano esclusivamente sulla storia creditizia e sul livello di indebitamento.

<sup>17</sup> La definizione data dall'ABE del rischio connesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) fa riferimento a possibili ripercussioni avverse sul funzionamento e sulla disponibilità di sistemi e dati TIC e all'eventuale incapacità di ripristinare tempestivamente i servizi dell'ente, a causa di un guasto dell'hardware o di componenti del software e falle nella gestione dei sistemi TIC.

1. personale specializzato e un sistema interno di gestione dei rischi che consentano all'organo di amministrazione di sviluppare una strategia e procedure di monitoraggio, rilevazione rapida e risposta per gli incidenti cibernetici;
  2. meccanismi per assicurare la continuità operativa e la sostenibilità, ivi incluse modalità di risarcimento della clientela nell'eventualità di un attacco cibernetico (ad esempio violazione della sicurezza dei dati);
  3. dettagli sulle salvaguardie che saranno poste in essere per assicurare un elevato livello di disponibilità delle reti e dei sistemi informatici.
- 

### 4.3 Servizi cloud e altre forme di esternalizzazione

Tutte le banche devono soddisfare i requisiti regolamentari in materia di servizi cloud e di esternalizzazione, comprese le banche fintech, che si presume ricorrano maggiormente a questi servizi<sup>18</sup>. La BCE e le ANC valuteranno se i contratti di esternalizzazione consentono ai richiedenti e alle rispettive autorità di vigilanza di svolgere verifiche di audit sulle attività esternalizzate. La BCE e le ANC valuteranno anche il grado di dipendenza dai fornitori e, in particolare, le vulnerabilità connesse a vincoli contrattuali che potrebbero generare rischi per la continuità operativa.

#### Riquadro 5

##### Valutazione dell'esternalizzazione

---

##### Esternalizzazione

Per le banche fintech richiedenti che hanno stipulato accordi di esternalizzazione, la BCE e le ANC valuteranno se:

1. il richiedente abbia svolto una verifica appropriata (due diligence) sul fornitore di servizi al fine di valutare i rischi associati agli accordi di esternalizzazione; questo compito può essere assolto anche da una parte terza indipendente;
2. il richiedente abbia debitamente considerato aspetti quali la situazione finanziaria del fornitore di servizi, la sua posizione sul mercato, la qualità e l'avvicendamento dei dirigenti e del personale, la sua capacità di provvedere alla continuità operativa e di presentare relazioni sulla gestione accurate e tempestive.

##### Esternalizzazione via cloud

Nella valutazione di vigilanza dei servizi di esternalizzazione via cloud si considera anche se il richiedente abbia prestato la dovuta attenzione ai seguenti aspetti nella scelta del fornitore di servizi cloud.

---

<sup>18</sup> Il concetto di cloud computing si riferisce a un insieme di servizi che consentono l'accesso a un pool di risorse informatiche quali reti, server o altre infrastrutture, spazio di archiviazione e applicazioni.

1. Svolgimento di una valutazione complessiva concernente la natura, la portata e la complessità dell'accordo contrattuale e dell'assetto tecnico relativi alla cloud, che dovrebbe includere un accertamento dei ruoli e delle responsabilità del fornitore di servizi cloud, fra cui gli obblighi a cui è assoggettato in termini di cooperazione ed esecuzione di controlli, nonché una verifica della disponibilità di competenze e risorse interne adeguate per l'attenuazione dei rischi della cloud.
  2. Livello di dipendenza dai prestatori di servizi cloud e capacità della banca di ridurre al minimo la propria dipendenza da un singolo fornitore, in rapporto ai potenziali costi associati al ricorso a più soggetti.
  3. Ottemperanza del fornitore di servizi cloud agli obblighi normativi e regolamentari.
  4. Misure che adotterebbe il prestatore di servizi cloud in caso di disfunzione dei suoi sistemi per continuare a supportare il richiedente. Inoltre, il richiedente dovrebbe valutare il rischio inerente all'accordo contrattuale relativo alla cloud, che dovrebbe contenere informazioni sull'esposizione aggregata al rischio associato al fornitore della cloud e sull'impatto che avrebbero sul richiedente eventuali difetti, falle o disfunzioni nell'erogazione dei servizi da parte del fornitore.
  5. Grado di tutela dei dati personali e riservati previsto nell'accordo sul livello di servizio.
- 

## 4.4 Governance dei dati

Si possono concretizzare rischi per i dati in caso di alterazione non autorizzata o perdita di informazioni sensibili oppure in caso di interruzione dei servizi. Una migliore gestione della sicurezza delle informazioni accrescerà la capacità dei richiedenti di fronteggiare il rischio cibernetico, rafforzando la loro resilienza su questo fronte. La BCE e le ANC valuteranno se i richiedenti assicurano che le informazioni siano tutelate in termini di divulgazione a utenti non autorizzati (riservatezza dei dati), modifica impropria (integrità dei dati) e inaccessibilità ove necessario (disponibilità dei dati). In tale contesto, occorre prestare attenzione ai requisiti stabiliti nel regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation, GDPR)<sup>19</sup>, che si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

## **Riquadro 6**

### Valutazione della governance dei dati

---

#### **Governance e sicurezza dei dati**

Nel valutare gli assetti di governance e sicurezza dei dati di un richiedente, la BCE e le ANC considereranno se questi abbia debitamente tenuto conto dei seguenti aspetti.

1. Gestione complessiva dei rischi informatici e in particolare dei rischi operativi (incluse riservatezza, sicurezza e integrità dei dati).
  2. Tipologie di tecniche avanzate per la sicurezza delle informazioni alla luce dei rischi specifici dell'attività (ad esempio la microsegmentazione dei sistemi informatici, l'applicazione del principio di "difesa in profondità" nella concezione dei servizi informatici, la gestione dei diritti di accesso a livello di sistemi e di dati, l'autenticazione forte per utenti e clientela, la crittografia dei canali e dei dati per le informazioni sensibili).
-

## 5 Programma di attività

Date le tecnologie relativamente nuove utilizzate dalle banche fintech e considerato il loro ingresso recente sul mercato, per questi tipi di enti si dispone di informazioni storiche, parametri di riferimento ed esperienza limitati.

Tende a esservi maggiore incertezza riguardo alle proiezioni economiche delle banche fintech e di conseguenza riguardo ai requisiti patrimoniali. Rispetto alle banche tradizionali, risulta spesso meno chiaro il modo in cui si svilupperanno le attività, poiché è più difficile elaborare previsioni sul numero dei clienti, sul livello delle vendite ecc. Maggiore difficoltà presentano anche le previsioni sul livello futuro del finanziamento esterno. Inoltre, il carattere innovativo di una banca fintech può comportare rischi di natura ignota per il piano industriale.

Le banche fintech richiedenti sono incoraggiate a predisporre un piano di uscita che dovrà essere presentato all'autorità di vigilanza solo se specificatamente richiesto sulla base delle peculiarità del loro modello imprenditoriale<sup>20</sup>. L'obiettivo di un piano di uscita è individuare il modo in cui la banca fintech richiedente possa cessare l'operatività di sua iniziativa in maniera ordinata e solvibile senza danneggiare i consumatori, causare turbative al sistema finanziario o necessitare di interventi regolamentari.

### Riquadro 7

#### Valutazione del programma di attività

---

#### Rischi di esecuzione derivanti dal modello imprenditoriale

La BCE e le ANC valuteranno se il richiedente è in grado di dimostrare la propria capacità di detenere riserve di capitale sufficienti alla copertura delle perdite iniziali registrate nei primi tre anni di attività e, ove applicabile, dei costi associati all'eventuale esecuzione di un piano di uscita (cfr. il piano di uscita di seguito). Il piano industriale dovrebbe descrivere con precisione le perdite iniziali previste per i primi tre anni di attività e dovrebbe includere previsioni finanziarie per il periodo fino al raggiungimento del punto di pareggio.

---

<sup>20</sup> Il piano di uscita è previsto nell'ambito dell'ulteriore consultazione pubblica sulla Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, che comprenderà i criteri di valutazione applicabili al programma di attività e al capitale. La presente guida verte su tutte le considerazioni rilevanti per le banche fintech in linea con i criteri del quadro giuridico generale e i futuri aggiornamenti della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

## Piano di uscita

Nella valutazione del piano di uscita<sup>21</sup>, la BCE e le ANC terranno conto degli aspetti di seguito indicati.

1. Se i costi richiesti per svolgere le attività della banca fintech per un periodo di tre anni e, ove necessario, per cessare le attività e chiudere l'ente senza imporre perdite ai depositanti siano coperti dai fondi propri dell'ente creditizio fintech.
  2. Se il piano di uscita, ove richiesto, preveda la presenza di soglie di attivazione basate sulla natura del modello imprenditoriale. Le metriche quantitative (ad esempio patrimonio, liquidità e redditività) dovrebbero contribuire ad assicurare che vi sia la chiara comprensione del momento in cui viene superata una soglia, con la conseguente notifica all'ANC di pertinenza.
- 

<sup>21</sup> Un piano di uscita è diverso da un piano di risanamento o da un piano di risoluzione. Il piano di uscita, redatto dalla banca stessa, ne assicura l'ordinata liquidazione senza causare turbative e perdite per i depositanti. Il piano di risoluzione è invece predisposto dall'autorità di risoluzione per la liquidazione della banca, mentre il piano di risanamento individua gli strumenti a cui una banca può ricorrere per il superamento di una crisi.

## 6 Capitale, liquidità e solvibilità

Ai fini della valutazione di capitale, liquidità e solvibilità, l'autorità di vigilanza terrà conto degli aspetti di seguito indicati.

### 6.1 Capitale iniziale

La fase di avvio di una banca fintech potrebbe presentare rischi maggiori di perdite finanziarie, con la possibile riduzione progressiva della quantità di fondi propri disponibili. Gli scenari seguenti rappresentano (in maniera non esaustiva) esempi dei casi in cui potrebbero essere necessari livelli di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi.

- Una banca fintech di nuova costituzione fa ingresso in un mercato sviluppato caratterizzato da diversi operatori e da marchi consolidati. Il piano industriale di una banca fintech in fase di avvio può pertanto prevedere una strategia di determinazione del prezzo aggressiva al fine di conquistare quote di mercato, ad esempio tramite l'offerta di tassi di interesse elevati per attrarre depositi e garantirsi il capitale aggiuntivo necessario a tenere il passo con le proiezioni di crescita dei corrispondenti volumi di attività.
- La maggiore conoscenza del contesto operativo potrebbe far aumentare la probabilità che le banche fintech modifichino il proprio modello imprenditoriale per rispondere ai bisogni del mercato e mantenere i propri livelli di redditività in un segmento spesso di nicchia. Nel passaggio a un modello imprenditoriale rivisto anche i rischi specifici per la banca potrebbero cambiare significativamente. Questi andranno individuati e monitorati in maniera adeguata per evitare perdite inattese.

### 6.2 Liquidità

La fase di avvio di una banca fintech può comportare maggiori rischi di liquidità, come di seguito illustrato.

- I titolari di depositi on-line possono mostrare un comportamento sensibile al prezzo; è dunque più probabile che ritirino i propri depositi per passare a un concorrente che riconosce loro tassi di interesse più vantaggiosi. Vi è il rischio che i depositi bancari on-line detenuti presso le banche fintech siano caratterizzati con maggiore probabilità da variabilità e da minore "vischiosità" rispetto ai depositi bancari tradizionali<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> La "vischiosità dei depositi" indica la resistenza ai deflussi in seguito a tensioni quali una crisi bancaria o altro evento economico esterno.

- Se una banca fintech ricorre principalmente al finanziamento interbancario, la sua carenza di redditività, soprattutto nelle fasi iniziali, può influenzare il prezzo del rifinanziamento.

## **Siglarlo**

ABE	Autorità bancaria europea
BCE	Banca centrale europea
FSB	Financial Stability Board
ANC	Autorità nazionale competente
MVU	Meccanismo di vigilanza unico

© **Banca centrale europea, 2018**

Recapito postale                    60640 Frankfurt am Main, Germany  
Telefono                                +49 69 1344 0  
Internet                                 [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.